

AVV. ANTONIO NARDONE
AVV. GIUSEPPE CECERI

Napoli, 15 novembre 2020

AVV. VALENTINA COMELLA
AVV. STEFANO MASI
AVV. VINCENZO PANSINI
AVV. GIOVANNI PANTOLESE
AVV. ALESSIO RAIOLA
AVV. GIOVANNI TIRONE
DR.SSA TERESA CAFARELLI
DR.SSA CLARA TUCCILLO
DR.SSA ROSSANA VELARDI

Preg.mo dr. Armando Cozzuto
Presidente dell'Ordine degli
Psicologi della Regione Campania
Piazzetta Matilde Serao n. 7
80132 NAPOLI

Lettera via e-mail

OGGETTO: Parere in merito alle conseguenze sullo svolgimento dell'attività di psicologo e di psicoterapeuta derivanti dalle prescrizioni dettate dagli ultimi provvedimenti governativi e della Regione Campania per contrastare la diffusione del virus SARS-COV-2 e la pandemia di Covid-19

È stato chiesto parere in merito alle conseguenze sullo svolgimento dell'attività di psicologo e di psicoterapeuta derivanti dalle prescrizioni dettate dagli ultimi provvedimenti governativi e della Regione Campania per contrastare la diffusione del virus SARS-COV-2 e la pandemia di Covid-19.

* * *

Per rispondere al quesito, occorre evidenziare che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 3 novembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 - Supplemento Ordinario n. 41), all'articolo 1, ha previsto ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (cd. area gialla).

In particolare, per quanto rileva in questa sede, preme sottolineare:

- l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, con esclusione dei predetti obblighi:
 - a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
 - b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità (comma 1);
- l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (comma 2), oltre all'igiene costante e accurata delle mani (comma 8);
- il divieto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (comma 3);

- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante [comma 9, lettera a)];
- sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza [comma 9, lettera o)];
- nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza [comma 9, lettera o)];
- è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto [comma 9, lettera z)];
- in ordine alle attività professionali si raccomanda che [comma 9, lettera nn)]:
 - 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
 - 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

L'allegato 9 al citato dPCM del 3 novembre 2020, recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020", contempla schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Tra le altre, è riportata la scheda tecnica relativa agli uffici aperti al pubblico, le cui indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico, il cui contenuto si riporta:

- *Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.*

- *Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.*
- *Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.*
- *Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale.*
- *Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.*
- *L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.*
- *Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.*
- *L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.*
- *L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).*
- *Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.*
- *Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.*
- *Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria".*

Il dPCM del 3 novembre 2020, poi, all'art. 2, prevede ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal Ministero della Salute con apposito decreto, la cui classificazione dovrà essere aggiornata con frequenza almeno settimanale.

In particolare, nelle regioni individuate nella cd. area arancione, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sulle predette regioni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono espressamente consentiti dal provvedimento in esame [comma 4, lettera a)].

Il dPCM del 3 novembre 2020, infine, all'art. 3, prevede ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, anch'esse individuate dal Ministero della Salute con il suddetto decreto da aggiornare con cadenza almeno settimanale.

In particolare, nelle regioni individuate nella cd. area rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sulle predette regioni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono espressamente consentiti dal provvedimento in esame [comma 4, lettera a)].

Sempre nelle regioni classificate come cd. area rossa, il menzionato art. 3 del dPCM del 3 novembre 2020, al comma 4, lettera i), dispone che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

* * *

Ebbene, il Ministero della Salute, con ordinanza del 4 novembre 2020, ha classificato dal 6 novembre 2020 per un periodo di quindici giorni in area gialla la Puglia e la Sicilia e in area rossa la Calabria, Lombardia, il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Poi, con ordinanza del 10 novembre 2020, sono state classificate, con decorrenza dell'11 novembre 2020 per un periodo di quindici giorni, in area gialla l'Abruzzo, la Basilicata, la Liguria, la Toscana e l'Umbria e in area rossa la Provincia autonoma di Bolzano.

Infine, il Ministero della Salute, con ordinanza del 13 novembre 2020, ha classificato dal 15 novembre 2020 per un periodo di quindici giorni in area gialla l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia e le Marche e in area rossa la Campania e la Toscana.

* * *

Sulla base del su esposto panorama normativo, in continua evoluzione a causa dell'aggravarsi della pandemia in corso, sembra potersi affermare, in linea generale, che lo psicologo e lo psicoterapeuta possono continuare a svolgere la propria attività professionale, favorendo per quanto possibile le modalità di collegamento a distanza e con soluzioni innovative

tecnologiche o, comunque, rispettando le prescrizioni e le raccomandazioni dettate, da ultimo, dal dPCM del 3 novembre 2020 nonché le indicazioni fornite nella scheda tecnica per gli studi professionali di cui alle citate *“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”*.

Tenuto conto che la Regione Campania, attualmente, si trova in area rossa, come sopra detto, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Quindi, sembra potersi affermare che lo psicologo e lo psicoterapeuta possono spostarsi solo per comprovate esigenze di lavoro, che dovranno dimostrare producendo l'autodichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Medesimo discorso vale per il paziente che dovrà autocertificare la sussistenza di situazioni di necessità e/o di motivi di salute.

Nei sensi su esposti il parere richiesto, restando a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Avv. Antonio Nardone


Avv. Vincenzo Pansini
